

ECC.MA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Sezione Lavoro

^^^^^^

RICORSO IN APPELLO

^^^^

Avverso la sentenza n. 299/2022 pronunciata dal Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 13 dicembre 2022, depositata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. 996/2021 RG Trib. di Chieti, ad oggi non notificata.

Per

DE TOMA avv. ANTONELLA, nata a Vasto (CH) il 26 febbraio 1970, CF: DTMNNL70B66E372T, ivi residente ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio al C.so Mazzini n. 192, abilitata a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. senza il ministero di altro difensore, la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di rito all'indirizzo pec: antonella.detoma@pec.ordineavvocativasto.it comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi;

appellante

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo –U.P.S. Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti – Pescara (CF: 80001610692), in persona del Dirigente dott.ssa Maristella Fortunato, sede di Chieti, rappresentato e difeso nel giudizio di primo



grado ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., legalmente domiciliato presso il
richiamato Ufficio di Chieti, sito in via Discesa delle Carceri n.2, PEC ai sensi
dell'art. 176 c.p.c. indicata in atti: [uspch-
pe.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspch-pe.contenzioso@postacert.istruzione.it) ;

appellato

e nei confronti

**Dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS (Graduatoria
Provinciale per le Supplenze) della provincia di Chieti per le classi di
concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado per gli anni
scolastici 2021/2022;**

contro interessati - appellati

^^^^^^

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato ed iscritto al ruolo in data 25
novembre 2021, l'odierna esponente, muovendo dalla premessa di aver
conseguito, in data 23 aprile 2021, titolo estero di specializzazione al
sostegno, rilasciato, in uno al Diploma Supplement, dall'Università telematica
Uniforme e soggiungendo di aver proceduto, sulla scorta di detto titolo, alla
presentazione, il successivo 21 luglio 2021 ed a mezzo della apposita
piattaforma attivata sul servizio Polis - Istanze Online, della domanda di
inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
2020/2022, in classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di
secondo grado, formulava domanda giudiziale onde ottenere il proprio
reinserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS, in
posizione n. 161 e secondo il punteggio spettante e maturato come già
esposto nelle originaria graduatoria pubblicata il 9 agosto 2021 sul sito



ufficiale USP Chieti - Pescara. E ciò previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità dello specifico provvedimento di esclusione, prot. 0015740 del 20 agosto 2021 Registro Ufficiale (doc. 7), adottato dagli Uffici Scolastici all'esito della unilaterale rivalutazione dei titoli dichiarati, **sulla scorta di una distorta ed errata applicazione del D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (di cui pure domandava la disapplicazione unitamente alle ulteriori disposizioni legislative ed atti presupposti meglio specificati nell'oggetto del ricorso), la cui ratio legislativa veniva interpretata nel senso di estromettere dal collocamento in graduatoria i candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero ancora in fase di riconoscimento.

In via preliminare, l'odierna comparente chiedeva di essere autorizzata alla notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR, nonché sul sito dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

Inoltre, con medesimo atto introduttivo ed in calce ad esso, la comparente formulava istanza cautelare, invocando l'emissione del provvedimento provvisorio di reimmissione in prima fascia GPS, sì da assicurare immediatamente gli effetti della pronuncianda decisione sul merito.

^^^^^^

Con decreto emesso in data 26 novembre 2021, il Tribunale del primo grado autorizzava la notifica ai controinteressati secondo le modalità indicate dalla ricorrente, fissando gli adempimenti per la notificazione degli atti di causa al resistente Ministero dell'Istruzione, nonché i termini per la sua costituzione, sia per l'udienza cautelare del 21 dicembre 2021, che per la



successiva di merito (8 marzo 2022).

Con note di trattazione scritta depositate il 6 dicembre 2021, nell'ambito del sub - procedimento sommario 996-1/2021 RG ML, la scrivente procedeva al deposito degli atti e documenti attestanti l'avvenuto adempimento della notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mentre l'Ufficio Scolastico Provinciale citato si costituiva con propria memoria in pari data, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, nonché l' infondatezza della domanda, sia sotto l'aspetto cautelare, che del merito, di cui conseguentemente, invocava il totale rigetto.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21 dicembre 2021, il Tribunale di Chieti riteneva non sussistere gli estremi del periculum in mora per l'adozione del provvedimento di urgenza, sicchè disponeva il prosieguo della trattazione per l'udienza già indicata dell'8 marzo 2022.

^^^^^^

Per tale fase, il Ministero resistente, tornava a costituirsi con ulteriore memoria dell'8 marzo 2022, ripetendo le medesime argomentazioni svolte già nel sub procedimento sommario, e quindi insistendo nella eccezione preliminare del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, nonché, nel merito, sostenendo, da una parte, la coerenza, rispetto alla normativa di riferimento, dell'interpretazione avallata dagli Uffici Scolastici e, dall'altra, la sostanziale invalidità dei titoli esteri: eccezioni articolate sulla base di congetture tutt'altro che oggettive, frutto di un mero e generico pregiudizio di disfavore nei confronti dei percorsi formativi stranieri.

Pertanto, proprio nell'esigenza processuale di assumere tempestiva



posizione sulle discettazioni avversarie, la ricorrente, con note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 marzo 2022, esponeva le proprie specifiche controdeduzioni, evidenziando e documentando anche i profili di contraddittorietà della posizione difensiva assunta da controparte.

Per la citata udienza di merito, il Ministero resistente ometteva il deposito di proprie note (omissione in cui era del resto già incorso per la fase cautelare), mentre la causa veniva rinviata per la decisione della causa l'udienza del 13 dicembre 2022, disponendosene la celebrazione ai sensi dell'*art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77* e con concessione alle parti in contenzioso del rituale termine fino a gg. 10 dall'udienza predetta per il deposito di memorie conclusive: adempimenti diligentemente evasi da questa parte processuale con tempestiva trasmissione al fascicolo telematico di note difensive finali (depositate il 29 novembre 2022) e note di trattazione d'udienza (il successivo 2 dicembre 2022).

Di contro, per la richiamata fase di discussione, gli uffici scolastici omettevano ogni e qualsivoglia attività difensiva, mancando sia il deposito delle memorie conclusive, sia delle note di trattazione scritta sostitutive e da valere -appunto- quale partecipazione all'udienza.

^^^^^^

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 299/2022, pronunciata il 13 dicembre 2022 e depositata in pari data, ad oggi non notificata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: " rigetta le domande proposte da DE TOMA ANTONELLA contro il



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti – Pescara e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6653,6 per compensi professionali”

^^^^^^

L'avv. Antonella De Toma, qui comparente in proprio, con il presente atto, impugna la predetta statuizione del Tribunale di Chieti, siccome viziata ed erronea, in punto di fatto e di diritto, e ne invoca, per l'effetto, la integrale riforma anche per il capo avente ad oggetto la condanna alla rifusione degli onorari lite, e ciò per i seguenti motivi e sulla base delle seguenti violazioni e ricostruzioni di fatto, che incidono sulle seguenti parti del provvedimento impugnato e che hanno la rilevanza di seguito precisata ai fini della decisione appellata.

^^^^^^

1^ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE/ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 E DEL D.M. ISTRUZIONE N. 51/2021 - OMESSA, CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE

Oggetto della presente censura è la parte della sentenza impugnata attraverso cui il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente ripercorso l'exkursus dell'ordinanza e decreto ministeriale citati in oggetto, da lui stesso evidenziate (nei primi passaggi della motivazione), nel senso di consentire l'inserimento – con riserva- nella 1^ fascia delle graduatorie GPS ADSS sostegno anche agli aspiranti docenti muniti di titolo di specializzazione non ancora riconosciuto, con il solo onere della dichiarazione di avvenuta presentazione della relativa domanda alla Direzione generale competente



(entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento), **con successivo passaggio argomentativo, a pag- 5, secondo capoverso, ha totalmente e del tutto inopinatamente invertito la premessa ermeneutica**, affermando la possibilità di estendere l'applicazione della disposizione a coloro sì che avessero conseguito i titoli di specializzazione all'estero, *“ma ad una duplice condizione: che tali titoli fossero validi quali specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e che fossero stati riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*.

Nulla di più errato!

A cogliere nel segno, nel caso di specie, è il palese contrasto tra il provvedimento gravato ed il concreto e razionale contesto normativo di riferimento, con particolare riguardo all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che, contrariamente a quanto assunto dal Giudice del Lavoro, ha invece chiaramente **contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il riconoscimento (del titolo di specializzazione estero)**.

Questa la razionale applicazione dell'Ordinanza Ministeriale, la quale non a caso espressamente all'art. lettera e) ha stabilito testualmente: *“ Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, non sia ancora provvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine di presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”* (requisito pienamente assolto da questa parte processuale che di tale avvenuta



presentazione ha ben documentato in fase di compilazione della domanda – cfr. pag. 2 all. 4 fascicolo del primo grado Domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi).

Dalla natura di *lex specialis* della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS per gli anni 2021/2022, discende che l'amministrazione non avrebbe potuto esimersi dall'attuare le disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi dell'azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, certamente pregiudicati dalla interpretazione erronea e maggiormente restrittiva, adottata dagli Uffici Scolastici, delle regole di partecipazione alla procedura già cristallizzata nell'atto generale a monte (*ex multis* Tribunale di Palermo ordinanza 15.11.2021; TAR L'Aquila 7 ottobre 2021 n. 170/2021 Reg. Prov. Cau; TAR Lazio 10.11.2021 10466/2021 Reg. Prov. Cau).

^^^^^^

Effettuata tale premessa, deve aggiungersi che, per quanto riguarda la formazione degli elenchi aggiuntivi alle succitate graduatorie, valevoli per il solo a.s. 2021/2022, la richiamata ordinanza n. 60/2020, all'art. 10, ha specificato che le modalità relative alla loro costituzione sarebbero state indicate attraverso un successivo decreto.

Da qui l'emanazione del decreto ministeriale n. 51/2021, pure oggetto di impugnazione attraverso il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attraverso il quale l'Amministrazione ha previsto, all'art. 2, che *“Nelle more della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito*



GI), possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto di cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia ed alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale, per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.

Tale disposizione, nell’estendere il termine originariamente fissato per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura, in considerazione dell’impatto della pandemia sui tempi necessari per la conclusione di corsi di formazione prodromici, **ha semplicemente previsto l’applicabilità della stessa ANCHE AI SOGGETTI CON TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento, come già previsto in via generale, dall’ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti inseriti in precedenza in GPS.**

Peraltro è proprio il decreto ministeriale a stabilire, all’art. 7, che : *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020 n. 60 e nel DD 21 luglio 2020 n. 858”*, con ciò significando che in assenza di statuizioni espressamente derogatorie contenute nel decreto, a dover trovare



applicazione sono certamente i dettami promananti dalla richiamata Ordinanza n. 60/2020.

In altri termini, la disciplina riferita alla procedura di formazione della GPS, risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi.

Del resto, anche a voler ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale abbia inteso apportare modifiche a tali deroghe, **questo comunque non pare abbia dettato, in concreto, delle disposizioni che possano letteralmente interpretarsi nel senso di pregiudicare l' ammissione con riserva dei candidati che, come nella fattispecie in esame , abbiano conseguito il titolo di specializzazione all'estero nei termini previsti ed abbiano presentato, nel medesimo termine, apposita domanda di riconoscimento.**

Ne discende che l'espressione *.....riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente* , contenuta nel DM 51/2021 (art. 1 punto 1 ed art. 2 punto 2) avrebbe dovuto intendersi , *sic et simpliciter*, nel senso di astratta idoneità al riconoscimento dei diplomi esteri di specializzazione, per i quali, secondo il disposto del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, è richiesto il soddisfacimento del requisito della validità come titolo per l'insegnamento sul sostegno, nel paese (estero) in cui sia stato ottenuto.

Ecco, dunque, che la doglianza espressa dalla ricorrente, è niente affatto fondata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Chieti, sulla avvenuta esclusione a causa del mancato ottenimento del riconoscimento



del titolo di specializzazione (pag. 5 ultimo cpv della sentenza), quanto, piuttosto, sulla diversa considerazione **che quel titolo non ancora riconosciuto, ma per il quale era stata inoltrata tempestiva domanda presso le competenti Autorità Ministeriali, doveva essere ritenuto quale requisito idoneo alla iscrizione -con riserva- negli elenchi aggiuntivi**.

In verità, la correttezza di una simile impostazione, è in sé comprovata dalla struttura del modello di istanza pubblicata sulla piattaforma ministeriale, laddove è stato ben possibile inserire il titolo estero in corso di riconoscimento, così consentendo di lasciar vuota la “casella” relativa a data e numero del decreto ministeriale (di riconoscimento). Come a dire che se davvero si fosse voluto stabilire l’inserimento dei soli titoli esteri validati, il sistema telematico avrebbe impedito di procedere al passaggio successivo, impedendo il completamento e l’invio dell’istanza (cosa ad esempio che avveniva in caso di mancata spunta della dichiarazione a pag. 7 di possesso dei requisiti di legge o, ancora, nel caso di mancata indicazione a pag. 2 degli estremi di presentazione della domanda di riconoscimento).

A definitiva conferma di quanto sopra dedotto, basti osservare che il successivo art. 59, comma 4 del D.L n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi, ha evidenziato come agli stessi *“possano iscriversi, con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*. **La disposizione, dunque, conferisce palese continuità a quanto già statuito nell’ordinanza ministeriale 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli**



aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi (da ultimo conferma TAR Lazio sezione terza bis 17 novembre 2021 n. 6451/2021 Reg. Prov. Cau. e n. 6423/2021 Reg. Prov. Cau.).

Dal che consegue, pacificamente, la patente erroneità e contraddittorietà della sentenza pronunciata in prime cure dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, il quale avrebbe dovuto tenere in esatta considerazione il reale tenore e la voluntas espressa nella normazione richiamata nel presente capo, statuendo l'accoglimento del ricorso ed ordinando il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di prima fascia GPS ADSS sostegno, in posizione 161 come da graduatoria pubblicata in data 9 agosto 2021.

In tali termini si invoca la riforma della sentenza.

2^ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE/ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 E DEL D.M. ISTRUZIONE N. 51/2021, NONCHE' DELLA C.D. CONVENZIONE DI LISBONA 11 aprile 1997 E DELLA LEGGE DI RATIFICA N. 148/2002- OMESSA, CARENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE

Oggetto della presente censura è la parte della sentenza impugnata, dal 1^ cpv. di pag. 6 al 2^ cpv. di pag. 7, con la quale il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ritenuto la correttezza del provvedimento di esclusione adottato dagli Uffici Scolastici, per non avere la parte ricorrente fornito né il riconoscimento del proprio titolo estero, né dedotto o offerto prova dell'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del diploma di specializzazione acquisito, e di una eventuale violazione del proprio diritto ad ottenerlo.



Sul punto, il primo Giudice ha (erroneamente) stigmatizzato il contenuto della documentazione prodotta in giudizio, da cui sarebbe emerso solamente l'avvenuto conseguimento della specializzazione al sostegno, in data 23.4.2021, senza che dal predetto certificato, né dal ricorso, fosse desumibile il contenuto del percorso formativo seguito, tale da essere ritenuto in qualche modo equiparabile a quello disciplinato dalla normativa italiana. Il che, sempre a detta del primo Giudice, avrebbe reso gravemente carente di allegazione il fatto costitutivo del diritto all'inserimento, sia pure con riserva, negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.

Orbene, un simile costrutto, sposta evidentemente in maniera del tutto opinabile il fulcro della quaestio iuris sottesa alla presente controversia, poiché, è bene chiarire definitivamente, punto saliente ai fini della decisione non è, né avrebbe dovuto essere, l'avvenuto riconoscimento o meno del titolo estero vantato dalla scrivente, e meno ancora l'equiparabilità del percorso formativo seguito a quello previsto dalla normativa italiana, quanto, piuttosto se QUEL TITOLO, CONSEGUITO NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CONSENTISSE ALL'EPOCA DEI FATTI, PUR IN MANCANZA DI RICONOSCIMENTO, L'INSERIMENTO -CON RISERVA- NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI IN CLASSE DI CONCORSO ADSS PRIMA FASCIA.



A parere di chi scrive, anzi, ad onor del vero, come diffusamente pronunciato da una più che ampia giurisprudenza di merito (per tutte Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile 2022 RG. 1531-1/2022 – Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro sentenza del 25.05.2022; TAR Lazio relativamente ai ricorsi iscritti ai nn. 9979/2021 , n. 11825/2021 Reg. Ric.), consolidatasi all'indomani dei provvedimenti di esclusione comminati indiscriminatamente dagli uffici scolastici a danno dei titoli esteri, avrebbe dovuto essere certamente consentito l'utile inserimento -con riserva- in forza del titolo estero non riconosciuto, posto che le uniche condizioni a ciò richieste, tanto dall'O.M. 60/2020 che del successivo D.M. 51/2021, riguardavano l'avvenuta presentazione della domanda di legalizzazione (adempimento correttamente evaso e documentato), nonché la validità del diploma di specializzazione nello Stato estero di emissione: requisito, in particolare quest'ultimo, che MAI avrebbe potuto essere negato dalla nota n. 25348 del 17 agosto 2021 MIUR, la quale, proprio in quanto recante un giudizio di disvalore generico e privo di riscontri oggettivi su titoli di specializzazione / abilitazione rilasciati presso università in Spagna e Romania, in alcun modo avrebbe potuto assumere rilievo rispetto alla posizione di fatto e diritto vantata da questa parte processuale, non attenendo lo specifico titolo da essa conseguito, emesso dall'Università Unimorfe con sede principale in U.K.

Da qui la palese NON PERTINENZA DEL PUNTO IN MOTIVAZIONE A PAG. 6 DELLA SENTENZA, CON IL QUALE IL MAGISTRATO DEL PRIMO GRADO E' PERFINO GIUNTO A CENSURARE LA PRODUZIONE AGLI ATTI DI UN



PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO EMESSE PER ALTRO DOCENTE E NON PER LA PARTE ODIERNA RICORRENTE.

Un simile passaggio, in effetti, desta notevole perplessità poiché chiaramente quella produzione è stata svolta in sede di memoria difensiva dalla scrivente in adempimento al proprio onere processuale di assumere posizione sul contenuto degli atti avversari (l'Ufficio Scolastico ha dedotto per primo circa la validità della nota 25348/2021), **oltre al dichiarato scopo di argomentare circa l'illegittimità della condotta ministeriale, fondata su di un generale pre-giudizio di disvalore dei titoli esteri, del tutto scevra da ogni e qualsivoglia specifica verifica del percorso formativo seguito dall' aspirante docente.**

Con ciò perpetrando una violazione reiterata ai principi ormai cristallizzati della Giurisprudenza Europea (per tutte Dressen C-31/00) e sanciti dalla convenzione di Lisbona, tesa a garantire l'adeguato accesso ad una valutazione di tali titoli di studio, stabilendo che la valutazione deve essere effettuata "sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite" dal singolo insegnante.

In questi termini la ricorrente, attraverso le ultime note difensive del 29 novembre 2022, ha sollevato motivate eccezioni ed osservazioni alle deduzioni degli uffici scolastici, che, forzando il testo e la valenza della nota ministeriale citata n. 25348 del 17 agosto 2021, hanno -di fatto- ristretto arbitrariamente l'accesso agli elenchi provinciali, senza verifica della corrispondenza, anche solo parziale, tra le competenze richieste nei due stati (quello ospitante e quello italiano) per la qualifica professionale.

Senza con ciò tralasciare di come la richiamata nota ministeriale, **concretizzi**



una mera disposizione a carattere interno, tale da non poter essere elevata a fonte del diritto (per tutte in tal senso Cass. 6185/17 del 10 marzo 2017) **e perciò totalmente inidonea ad incidere su singole posizioni soggettive.**

Evidentemente, al di là delle questioni appena sollevate circa il silenzio / inadempimento imputabile agli organi ministeriali scaturita dalla mancata verifica dei titoli esteri, il primo Giudice non avrebbe dovuto distogliere l'attenzione dal punto centrale della controversia , **che, lungi dall'incentrarsi sugli effettivi requisiti del percorso formativo seguito dalla candidata, attiene (e avrebbe dovuto attenersi), solo ed esclusivamente la sussistenza o meno dei presupposti di inserimento, negli elenchi provinciali 2021/2022, del titolo di formazione non ancora riconosciuto e per il quale era stata ritualmente presentata domanda di equipollenza !**

Dall'esame dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e del successivo decreto ministeriale n. 51/2021, il Tribunale di Chieti avrebbe dovuto statuire in senso affermativo, riconoscendo il diritto dell'aspirante docente ad essere inserita con riserva negli elenchi provinciali in classe di concorso ADSS, valorizzando le argomentazioni in punto di diritto esposte sin dalle prime battute processuali, che in maniera chiara e ragionevole hanno ripercorso gli elementi normativi e giurisprudenziali a sostegno della domanda avanzata.

L'aver optato per una lettura totalmente sviante degli atti di causa, ha condotto il Tribunale ad una decisione erronea, contraddittoria, ingiusta ed in aperta violazione con il diritto avanzato al reinserimento , nelle



graduatorie di prima fascia GPS ADSS sostegno, in posizione 161 come da graduatoria pubblicata in data 9 agosto 2021.

In tali termini si invoca la riforma della sentenza.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE – ERRONEA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 91 E DELL'ART. 92 C.P.C. - OMESSA, CARENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE**

Oggetto della presente censura è la parte della sentenza impugnata, a pag. 7, con la quale il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così disposto: *“In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c. e tenuto conto del rigetto del contestuale ricorso promosso in via cautelare, parte ricorrente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all’attività svolta innanzi al giudice (d.m. 55/2014 e 147/2022, con riferimento al primo scaglione di valore indeterminabile, decurtato solo il compenso per la fase istruttoria, che si è svolta solo in forma documentale), tenuto conto della decurtazione prevista dall’art. 152 bis disp.att. c.p.c., si liquidano in complessivi euro 6653,6 per compensi professionali. P.Q.M. il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta le domande proposte da DE TOMA ANTONELLA contro il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti – Pescara e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6653,6 per compensi professionali”*



La statuizione oggetto del presente capo di imputazione, muove da una plateale erronea applicazione delle norme processuali richiamate nel motivo di gravame, per avere il primo Giudice disposto la condanna della scrivente alla totale rifusione degli onorari di causa, pur ricorrendo nella fattispecie ampi presupposti di compensazione integrale ex art. 92 c.p.c.

La vicenda processuale in esame, come emerge icto oculi già ad una prima lettura degli atti di causa, è segnata dalla c.d. soccombenza reciproca delle parti in contenzioso, per avere il primo Giudice rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dall'Ufficio scolastico, che, del tutto strumentalmente, aveva indicato sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo, contraddicendo argomentazioni e posizioni esposte in senso contrario in altri e diversi giudizi già pendenti dinanzi al TAR, ove aveva appunto sollevato medesima obiezione, ravvisando in capo al Giudice ordinario il potere di statuire sulle vertenze afferenti norme e regole di inserimento nelle graduatorie provinciali.

Le articolate argomentazioni spese dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione del Giudice ordinario in materia, che hanno dato corso ad un vero e proprio excursus giurisprudenziale, hanno trovato pieno accoglimento da parte del Tribunale di Chieti, che già in ragione di tale peculiarità, ben avrebbe potuto applicare la mitigazione di cui all'art. 92 c.p.c. al regime di regolazione delle spese.

A ciò si aggiunga la altrettanta piena ricorrenza dell'ulteriore ipotesi disciplinata dal richiamato art. 92, costituita dalla assoluta novità delle questioni trattate, che allo stesso modo avrebbero imposto la integrale compensazione qui indicata.



Il contesto normativo emanato proprio negli anni 2020 e 2021, si è caratterizzato per aver introdotto questioni interpretative del tutto nuove, oggetto per la prima volta dal 2021 di elaborazione ermeneutica da parte della giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, sì da non consentire il riferimento ad un orientamento consolidato, esplicativo ed affermativo del costruito motivazionale assunto in primo grado. Con ciò senza tacere la quantità e qualità delle sentenze di merito pronunciate in senso favorevole rispetto alla tesi difensiva avanzata dalla ricorrente: sentenze che, disapplicando i singoli provvedimenti di esclusione, hanno inteso attribuire precisa valenza all'O.M. 60/2020 e successivo D.M. 51/2021, nel senso di consentire l'inserimento nelle graduatorie provinciali degli aspiranti docenti in possesso di titoli di abilitazione / specializzazione conseguiti all'estero e non (ancora) riconosciuti. Da qui il significato dei suesposti richiami giurisprudenziali, i quali pongono in risalto il pregio delle questioni trattate dalla ricorrente, che, quand'anche respinte dal Tribunale, comunque avrebbe dovuto suggerire una deroga dell'art. 91 c.p.c., la cui stretta applicazione appare palesemente iniqua e maggiormente gravosa per la parte soccombente in un contesto di già avvenuta lesione di un diritto comunque riconosciuto diffusamente presso altre sedi Giudiziarie.

A tanto si aggiunga l'avvenuta liquidazione, a favore degli uffici ministeriali, dei compensi stabiliti per la fase della decisione, pur in mancanza dell'espletamento di qualsivoglia attività difensiva, perfino della trasmissione delle note di trattazione scritta, equivalendo, tale omissione, alla mancata partecipazione all'udienza svolta in modalità telematica.



Dal che consegue, pacificamente, la patente erroneità e contraddittorietà della sentenza pronunciata in prime cure dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, il quale avrebbe dovuto tenere in esatta considerazione i presupposti di compensazione ricorrenti nel caso di specie, sicchè in tali termini si chiede la riforma della pronuncia de qua.

Tutto quanto sopra argomentato ed esposto, la deducente avv. Antonella De Toma,

Ricorre

Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, espletati ed assunti i provvedimenti di rito, fissata l'udienza di discussione della causa, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza *n. 299/2022 pronunciata dal Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, il giorno 13 dicembre 2022, depositata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. 996/2021 RG Trib. di Chieti, ad oggi non notificata, voglia:*

In via preliminare

Autorizzare la notificazione del presente ricorso ai contro interessati con le modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti.

Nel merito

in via principale:

In accoglimento del 1[^] e 2[^] motivo di gravame ed in riforma della sentenza surrichiamata:



1. Previamente disapplicando il D.M. Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 , ritenuto illegittimo nella parte in cui (art. 1 punti 1 e art. 2 , punto 1) viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli esteri di specializzazione al sostegno, avrebbero potuto partecipare alla procedura soltanto coloro i quali ne avessero ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza la possibilità di essere ammessi nelle more con riserva, **ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS, per il biennio 2021/2022, classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado , nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;**
2. Per l'effetto ordinare al MIUR – U.S.R. Abruzzo – Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, il reinserimento della predetta ricorrente De Toma Antonella nei elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS , classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado , nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come già esposto nelle originaria graduatoria pubblicata il 9 agosto 2021;
3. Spese ed onorari del doppio grado di giudizio secondo Giustizia.

In via subordinata in ipotesi di conferma della sentenza impugnata ed in accoglimento del 3[^] motivo di gravame:

Statuire la compensazione totale delle spese ed onorari di causa del primo grado di giudizio, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.

Con altrettanta compensazione di spese ed onorari del secondo grado.

Deposita i seguenti documenti:

- Copia conforme della *n. 299/2022 pronunciata dal Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 13 dicembre 2022;*



- Fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio.

Ai sensi del TU in materia di versamento del contributo unificato, dichiara
che il valore del presente procedimento è indeterminabile .

Con osservanza

Vasto, 12 giugno 2023

avv. Antonella De Toma

